



Regione Autonoma Valle d'Aosta

**COMUNE DI GRESSAN**

Frazione TAXEL – 11020 GRESSAN – tel. 0165/250113 – Fax 0165/250918  
e-mail amministrazione@comune.gressan.ao.it

## **BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO IN LOC. PILA DEL COMUNE DI GRESSAN**

### **1. ENTE APPALTANTE**

COMUNE DI GRESSAN – Frazione Taxel, 1 - 11020 Gressan (AO), tel. 0165/250113, fax 0165/250918, mail: amministrazione@comune.gressan.ao.it

### **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione di tutti i beni mobili ed immobili comprendenti l'area "ex patinoire" all'interno del complesso "Pila 2000" in località Pila come di seguito elencato:

- Pista di pattinaggio – utilizzabile per altri sport e/o altre attività durante la stagione estiva – comprendente locali spogliatoi e relative attrezzature, docce, wc, magazzini e locali tecnici;
- Bar attrezzato ed arredato;
- Area ricreativa esterna;
- Alloggio del gestore

Le attrezzature concesse in gestione vengono di seguito elencate:

- ◆ n. 90 paia di pattini;
- ◆ n. 10 panchine lignee per esterno;
- ◆ impianto di diffusione sonora, completo di amplificatore e miscelatore audio/video con adattatore video, con predisposizione per eventuale impianto di videoproiezione. L'impianto è montato sui pali di supporto delle torri -faro;
- ◆ armadietti casellari (moduli da 12 armadietti), con rialzi in panca d'alluminio, per la posa dei pattini a noleggio complete di sedute in alluminio, per una capienza totale di 150 paia di pattini. I moduli metallici degli armadietti sono posati sui rialzi con pannelli in alluminio. Gli armadi sono dotati di chiave a moneta e sono installati nel locale biglietteria-noleggio pattini-deposito pattini;
- ◆ n. 3 armadi deposito e asciugapattini, con sistema di asciugatura ad aria calda, per una capacità di 50 paia di pattini / scarponi ognuno (150 paia di pattini /scarponi in tutto).
- ◆ macchinario affilapattini con aspiratore e tavolo di supporto;
- ◆ n. 1 sedia e n. 1 tavolo nel locale di affitto dei pattini;
- ◆ n. 24 armadietti con panca incorporata gli spogliatoi uomini e donne;
- ◆ varchi e tornelli per l'ingresso alla pista di pattinaggio, di cui quello all'ingresso con lettura elettronica per badge, e quello in uscita di tipo meccanico;
- ◆ n. 6 cestini portarifiuti;
- ◆ manto di copertura in pavimentazione prefabbricata a base di gomma sintetica da posarsi sopra la superficie del pattinaggio per le attività estive (tennis, basket, volley, calcio);
- ◆ n. 1 lavapavimenti;
- ◆ bancone bar completo degli elettrodomestici da incasso;
- ◆ n. 8 tavoli e n. 32 sedie.

### **3. DURATA DELL'APPALTO**

La durata del contratto è di anni 6 (sei) decorrenti dall'1/12/2012.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza ed a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto, per soli ulteriori 6 (sei) anni alle medesime

condizioni del contratto originario; in assenza di espressa volontà di rinnovo da parte dell'amministrazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione.

**L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di posticipare la decorrenza iniziale del contratto, essendo i lavori di adeguamento della struttura ancora in corso al momento della pubblicazione del presente bando di gara.**

Alla scadenza del termine il gestore dovrà restituire al Comune gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del presente capitolato nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

#### **4. PREZZO A BASE DI GARA**

L'importo totale a base d'asta, corrispondente al canone dovuto da parte del gestore, è fissato in € 12.000 (€ dodicimila,00) all'anno per anni 6, Iva esclusa e, così, per complessivi € 72.000 (settantaduemila).

Le offerte dovranno essere espresse in percentuale esclusivamente in aumento sull'importo a base di gara di € 12.000 (dodicimila) all'anno.

Non saranno ammesse offerte in ribasso, parziali o condizionate o indeterminate.

Il canone è stato stabilito tenendo conto della collocazione territoriale, della superficie utilizzata, nonché della valenza anche sociale del contratto.

#### **5. LOTTI -VARIANTI-SUBAPPALTO**

Lotto unico; non sono ammesse varianti; non è ammesso il subappalto se non espressamente autorizzato. Il subappalto è in ogni caso escluso per quanto concerne l'alloggio del gestore, il quale non può in alcun caso essere oggetto di separato contratto di locazione nei confronti di terzi.

L'eventuale destinazione dell'alloggio in favore di collaboratori o dipendenti del titolare dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

#### **6. LINGUA**

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana o francese.

#### **7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dei RR.DD. 2440/1923, 827/1924 e D. Leg.vo 163/2006 per quanto rispettivamente applicabili, valutabile in base ai seguenti parametri:

- a) Iniziative che si intendono attuare per offrire alla clientela un servizio efficiente e di qualità: massimo 25 punti;
- b) iniziative volte a garantire la massima fruibilità dell'area ricreativa esterna (esempi puramente indicativi: frequenza delle pulizie ordinarie e straordinarie, manutenzioni ordinarie, ecc.): massimo 20 punti;
- c) promozione ed organizzazione di eventi ricreativo-sportivi, usufruendo delle strutture ed attrezzature esistenti, che possano eventualmente anche avere una ricaduta positiva sulla stazione turistica di Pila: massimo 30 punti;
- d) offerta economica: massimo 25 punti;

I parametri di cui ai precedenti punti a), b) e c) verranno valutati dalla commissione di cui al successivo art. 11 con il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato G) del DPR 207/2010 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre; nel caso di offerte inferiori a tre, le stesse verranno valutate in maniera discrezionale da ciascun commissario ai sensi della lett. a), punto 4 di detto allegato G).

Le offerte economiche di cui al precedente punto d) verranno valutate attribuendo il coefficiente con il metodo dell'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del prezzo più conveniente per la stazione appaltante, ed il coefficiente pari a 0, attribuito a quello posto a base di gara.

#### **8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per poter partecipare il richiedente deve:

1. Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente

- ricosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 Gennaio 2006, n. 1, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 Giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi;

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopradescritti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);;

2. Non trovarsi in una delle seguenti condizioni o aver ottenuto la riabilitazione:
- a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
  - g) aver avuto applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;
  - h) essere stati sottoposti a misure di sicurezza non detentive;
  - i) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, del D. Leg.vo 163/2006.

Il divieto di esercizio dell'attività, con riferimento alle lettere b), c), d), e), f) g) e h) del punto 2) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale.

**Nel caso di partecipazione di soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno una società, i medesimi dovranno dichiarare di impegnarsi a costituire una società commerciale entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.**

## **9. MODALITA' E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'articolo 1, entro e non oltre le ore **15,00 del giorno 18 ottobre 2012**, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente apporsi (oltre al mittente) la seguente dicitura: "OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO IN LOC. PILA" - NON APRIRE."

**Pena l'esclusione, il plico di cui al punto precedente, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura "DICHIARAZIONE" - "PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE" - "OFFERTA ECONOMICA" e contenenti, rispettivamente, i seguenti atti e documenti:**

◆ **DICHIARAZIONE (compilare il modulo facsimile allegato a):** in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice, con allegata fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38, 46 e 47, sottoscritta per esteso da soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza (nel caso di offerta presentata da persona giuridica) e redatta in lingua italiana o francese che attesti:

- 1) denominazione, ragione sociale del soggetto concorrente;
- 2) estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (se già in possesso alla data di presentazione dell'offerta);
- 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente bando;
- 4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;
- 5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto della formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi previsti nel bando di gara e nel capitolato d'appalto;
- 6) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 7) di aver preso visione di tutti i locali, beni mobili ed immobili oggetto dell'appalto, della loro consistenza di fatto e di diritto nonché dell'elenco delle attrezzature e di accettare le consistenze relative alle superfici ed ai beni comunali, così come indicate nel capitolato;
- 8) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CCNL di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di gestione;
- 9) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008.
- 10) di essere consapevole che ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci nonché l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità sono punite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- 11) le società, le cooperative ed i consorzi dovranno altresì indicare:
  - l'esistenza dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con l'indicazione della data di stipula e dell'ufficio rogante;
  - le generalità dell'incaricato di incorrere alla gara ed a tutti gli adempimenti connessi, con indicazione degli estremi della deliberazione di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

◆ **PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE:** una relazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38, 46 e 47, sottoscritta per esteso da soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza (nel caso di offerta presentata da persona giuridica) e redatta in lingua italiana o francese, che contenga le modalità in cui si intende dare corso all'attività, con particolare riferimento ai parametri previsti all'articolo 7, lett. a, b, c; la relazione deve essere composta da un numero massimo di pagine formato A4, pari a 10 (esclusa la copertina iniziale e di

chiusura dell'elaborato) oppure formato A3 pari a 5 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato), oltre a tutti gli allegati quali schede tecniche, tabelle, grafici, ecc.. Le pagine superiori alle 10 (A4) o 5 (A3) non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione della proposta e dell'attribuzione del punteggio. Le proposte diverranno obbligo contrattuale a seguito della validazione da parte della stazione appaltante .

- ◆ **OFFERTA ECONOMICA** (compilare il modulo facsimile allegato b): dichiarazione, in competente bollo se dovuto, redatta in lingua italiana o francese, sottoscritta con firma leggibile e per esteso da soggetto dotato di poteri di rappresentanza (nel caso l'offerta provenga da una persona giuridica), contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'aumento percentuale offerto sull'importo a base di gara, seguita dal luogo, dalla data di nascita e dal codice fiscale del richiedente nonché dall'esatta indicazione della ragione sociale e della sede legale della società, nel caso l'offerta provenga da una persona giuridica. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuta valido quello più conveniente per l'Amministrazione comunale.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si ricorda che i soggetti che, in caso di aggiudicazione, intendano costituire una società, dovranno allegare, oltre ai documenti di cui al punto c) dell'articolo 8 per ogni socio, una dichiarazione, controfirmata da tutti i soci, di impegno a costituire una regolare società commerciale entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria ed indicante il soggetto delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Le condizioni contenute nelle dichiarazioni sopra richieste saranno verificate dall'Amministrazione comunale nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, prima della stipula del contratto.

A norma di legge verranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui pieghi non risultassero pienamente corrispondenti alle prescrizioni di cui sopra e che non avessero presentato tutti i documenti richiesti. Il Comune si riserva, ai sensi di legge, la facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora la documentazione sopra citata e le informazioni risultassero incomplete, sospendendo, nelle more della risposta, la procedura di gara.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando né quelle inoltrate dopo il termine di scadenza sopra indicato.

## 10. SOPRALLUOGO

La struttura ed i locali da concedere in gestione risultano attualmente in corso di ristrutturazione. Per l'effettuazione dei necessari sopralluoghi i concorrenti devono contattare con congruo anticipo i responsabili del cantiere delle imprese appaltatrici dei lavori ai seguenti recapiti:

- telefono 0165/263960
- fax 0165/232176
- mail info@itacos.eu

## 11. PROCEDURA DI GARA

La gara ad evidenza pubblica verrà espletata da una commissione di esperti nominati con provvedimento del segretario comunale.

La prima seduta pubblica della commissione per la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno 19 ottobre 2012 alle ore 9.00; per la valutazione delle proposte progettuali di gestione la commissione si riunirà in seduta riservata. Le sedute pubbliche successive verranno comunicate alle ditte interessate nei modi e termini di legge.

L'offerta sarà considerata ammissibile se la parte relativa al progetto tecnico raggiunge un punteggio minimo di 35 punti su un punteggio massimo attribuibile di 75 punti.

Verrà dichiarata più vantaggiosa l'offerta che otterrà la valutazione con il punteggio maggiore.

Nel caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida se ritenuto conveniente da parte dell'amministrazione comunale;

La pubblica gara si concluderà con un'aggiudicazione provvisoria. Si procederà all'aggiudicazione definitiva con apposito atto amministrativo. L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre l'Amministrazione sarà impegnata una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo, comunque, l'accertamento in capo all'aggiudicatario di ogni requisito previsto dalla legge. L'offerta rimarrà valida ed impegnativa per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento dell'incanto.

## **12. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e dovunque cause che impediscano la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità, il concorrente contattato avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

## **13. PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE STRUTTURA**

All'atto della consegna della struttura al gestore sarà redatto un apposito verbale che riporterà, la consistenza dei beni mobili presenti.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

## **14. CAUZIONE DEFINITIVA**

Il concessionario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una cauzione definitiva di cui all'art. 15 del capitolato, in misura pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del danno maggiore, da mantenere valida sino al termine di scadenza del contratto. La cauzione potrà essere corrisposta in contanti o mediante deposito di titoli del debito pubblico e con fidejussione bancaria o polizza assicurativa da parte di Compagnie Assicuratrici autorizzate.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

## **15. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore.

## **16. RICHIESTA COPIE**

Il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara e la restante documentazione è acquisibile dal sito internet del Comune [www.comune.gressan.ao.it](http://www.comune.gressan.ao.it) oppure mediante richiesta alla Segreteria del Comune all'indirizzo indicato all'articolo 1.

## **17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

## **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione del contratto in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Segreteria del comune di Gressan. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale del Comune di Gressan.

## **19. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si richiamano le condizioni di cui al capitolato speciale di appalto.

Gressan, lì 21/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Gianluca GIOVANARDI)  
(in originale firmato)

Al  
COMUNE DI GRESSAN  
FRAZ. TAXEL, 1  
11020 GRESSAN AO

**DICHIARAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO IN LOC. PILA DEL COMUNE DI GRESSAN**

\_l\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_

in Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata

*Il sottoscritto dichiara quanto segue:*

a) di intervenire

In proprio

In qualità di \_\_\_\_\_

della Società \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_

in Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_

Iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

b) di avere il seguente titolo professionale per la somministrazione di alimenti e bevande:

di aver esercitato in proprio l'attività

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

iscrizione al Registro imprese al n. \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

n. R.E.A. \_\_\_\_\_

- di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

(tipo di attività \_\_\_\_\_)

denominazione impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano organizzato da \_\_\_\_\_ e conclusosi il \_\_\_\_\_;

- di avere un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:

titolo di studio \_\_\_\_\_

rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_;

- di essere iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_ per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) in caso di Società il soggetto in possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande è il Sig. \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_

- di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  - essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
  - aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - aver riportato, con sentenza passata in giudicato, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice penale;
  - aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
  - aver avuto applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;
  - essere stati sottoposti a misure di sicurezza non detentive;
  - aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi;
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (vedere nota a fine modulo);
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto della formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi previsti nel bando di gara e nel capitolato d'appalto;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- di aver preso visione di tutti i locali, beni mobili ed immobili oggetto dell'appalto, della loro consistenza di fatto e di diritto nonché dell'elenco delle attrezzature e di accettare le consistenze relative alle superfici ed ai beni comunali, così come indicate nel capitolato;
- di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CCNL di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di gestione;
- di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008.
- (da compilarsi solamente da parte delle società, delle cooperative o dei consorzi)** - che la società è stata costituita con atto \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e che il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ è incaricato/a di incorrere alla gara ed a tutti gli adempimenti connessi così come previsto da \_\_\_\_\_ (indicare estremi di nomina da parte dell'organo competente della società, cooperativa o consorzio).

**INFORMATIVA ai sensi art. 23 del Decreto legislativo n. 196/2003**

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Gressan, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt.. 38, 46 e 47.**



**Art. 38. (D. Lgs. 12/04/2006, n. 163)**

**Requisiti di ordine generale**

([art. 45, direttiva 2004/18](#); [art. 75, d.P.R. n. 554/1999](#); [art. 17, d.P.R. n. 34/2000](#))

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (1);

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (2);

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#) l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (3);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (4);

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (5);

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006 n. 248](#) (6).

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (7).

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che[, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,] pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli [317](#) e [629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'[articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (8) .

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (9).

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'[articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), o della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario", limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario (10).

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (11).

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' [articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili . Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' [articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#); i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' [articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' [articolo 2359 del codice civile](#) , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' [articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (12) .

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'[articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210](#), convertito dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#) e di cui all'[articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (13).

(1) Lettera modificata dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(2) Lettera modificata dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(3) Lettera modificata dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(4) Lettera modificata dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(5) Lettera modificata dall'[articolo 2, comma 1, lettera h\), numero 1\), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152](#) e successivamente sostituita dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(6) Lettera modificata dall'[articolo 3 del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113](#).

(7) Lettera aggiunta dall'[articolo 3 del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113](#), successivamente modificata dall'[articolo 2, comma 1, lettera h\), numero 2\), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152](#) e da ultimo sostituita dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(8) Lettera inserita dall'[articolo 2, comma 19, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) e successivamente modificata dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), numero 1\), punto 1.9\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(9) Lettera inserita dall'[articolo 3, comma 1, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#).

(10) Comma inserito dall'[articolo 2, comma 19, lettera b\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) e successivamente modificato dall'[articolo 20, comma 1, lettera d\), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#).

(11) Comma inserito dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#)e successivamente modificato

(12) Comma integrato dall'[articolo 3, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#) e successivamente sostituito dall'[articolo 4, comma 2, lettera b\), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#). Da ultimo, comma modificato dall'[articolo 1, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#).

(13) In riferimento al presente articolo vedi: [Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 09 giugno 2011 n. 109](#).

MARCA DA BOLLO  
Da € 14,62  
ai sensi del  
D.M. 20/08/1992 e ss.mm.

Al  
COMUNE DI GRESSAN  
FRAZ. TAXEL, 1  
11020 GRESSAN AO

**OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-  
RICREATIVO IN LOC. PILA NEL COMUNE DI GRESSAN**

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_

in Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_

PER CONTO DELLA  impresa individuale  ditta/Società

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_

in Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fiscale – P. IVA \_\_\_\_\_

Munito di potere di legale rappresentanza in relazione alla partecipazione all'affidamento del servizio di cui all'oggetto

**OFFRE**

Il seguente aumento percentuale unico sull'importo annuo della gestione pari a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) e quindi sull'importo complessivo di € 72.000,00:

AUMENTO PERCENTUALE DEL (numeri) \_\_\_\_\_ % (lettere) \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'OFFERENTE

\_\_\_\_\_

**N.B.: allegare fotocopia di documento di identità valido.**



Regione Autonoma Valle d'Aosta  
**COMUNE DI GRESSAN**

Frazione TAXEL – 11020 GRESSAN – tel. 0165/250113 – Fax 0165/250918  
e-mail amministrazione@comune.gressan.ao.it

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL  
CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO IN LOC. PILA  
DEL COMUNE DI GRESSAN**

**ART. 1- OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto dell’affidamento è la gestione delle strutture del centro sportivo-ricreativo in località Pila del Comune di Gressan.

**ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO**

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comprendenti l’area “ex patinoire” all’interno del complesso “Pila 2000” in località Pila come di seguito elencato:

- Pista di pattinaggio – utilizzabile per altri sport e/o altre attività durante la stagione estiva – comprendente locali spogliatoi e relative attrezzature, docce, wc, magazzini e locali tecnici;
- Bar attrezzato ed arredato;
- Area ricreativa esterna;
- Alloggio del gestore.

come anche meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al presente capitolato.

Le attrezzature concesse in gestione vengono di seguito elencate:

- ◆ n. 90 paia di pattini;
- ◆ n. 10 panchine lignee per esterno;
- ◆ impianto di diffusione sonora, completo di amplificatore e miscelatore audio/video con adattatore video, con predisposizione per eventuale impianto di videoproiezione. L’impianto è montato sui pali di supporto delle torri -faro;
- ◆ armadietti casellari (moduli da 12 armadietti), con rialzi in panca d’alluminio, per la posa dei pattini a noleggio complete di sedute in alluminio, per una capienza totale di 150 paia di pattini. I moduli metallici degli armadietti sono posati sui rialzi con panchine in alluminio. Gli armadi sono dotati di chiave a moneta e sono installati nel locale biglietteria-noleggio pattini-deposito pattini;
- ◆ n. 3 armadi deposito e asciugapattini, con sistema di asciugatura ad aria calda, per una capacità di 50 paia di pattini / scarponi ognuno (150 paia di pattini /scarponi in tutto);
- ◆ macchinario affilapattini con aspiratore e tavolo di supporto;
- ◆ n. 1 sedia e n. 1 tavolo nel locale di affitto dei pattini;
- ◆ n. 24 armadietti con panca incorporata gli spogliatoi uomini e donne;
- ◆ varchi e tornelli per l’ingresso alla pista di pattinaggio, di cui quello all’ingresso con lettura elettronica per badge, e quello in uscita di tipo meccanico;
- ◆ n. 6 cestini portarifiuti;
- ◆ manto di copertura in pavimentazione prefabbricata a base di gomma sintetica da posarsi sopra la superficie del pattinaggio per le attività estive (tennis, basket, volley, calcio);
- ◆ n. 1 lavapavimenti;
- ◆ Bancone bar completo degli elettrodomestici da incasso;

- ◆ N. 8 tavoli e n. 32 sedie

### **ART. 3 - DURATA DELLA GESTIONE**

La durata del contratto è di anni 6 (sei) decorrenti dal 2/11/2012.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza ed a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto, per soli ulteriori 6 (sei) anni alle medesime condizioni del contratto originario; in assenza di espressa volontà di rinnovo da parte dell'amministrazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione.

**L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di posticipare la decorrenza iniziale del contratto, essendo i lavori di adeguamento della struttura ancora in corso al momento della pubblicazione del bando di gara.**

Alla scadenza del contratto il gestore dovrà restituire al Comune gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del presente capitolato nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

### **ART. 4 - PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati al medesimo:

- a) il capitolato, con i relativi allegati;
- b) l'offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara.

### **ART. 5 - INVENTARIO**

Tutti gli arredi e le attrezzature dati in gestione risulteranno da apposito inventario che dovrà essere predisposto all'inizio della gestione da un incaricato dell'Amministrazione comunale e dal gestore e confrontato a fine gestione. Eventuali manchevolezze dovranno essere reintegrate a cura e spese del gestore entro un termine che verrà tassativamente stabilito dall'Amministrazione comunale. Le condizioni delle strutture dovranno essere verificate al momento della consegna; in tale sede il gestore potrà formulare eventuali riserve scritte e motivate

### **ART. 6 - REQUISITI DEL GESTORE**

Il gestore dovrà essere in possesso oltre che dei requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 del d. Leg.vo 163/2006, anche di quelli previsti dagli artt. 5 e 6 della L.R. 3 Gennaio 2006, n. 1, ovvero:

- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al capo II del titolo IV del libro II del codice penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, per reati concernenti le norme di prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, la turbativa di competizioni sportive, nonché per infrazioni alle norme sui giochi;
- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, estorsione;
- non essere sottoposti ad una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misura di sicurezza;

Il gestore dovrà, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

1. aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
3. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 Gennaio 2006, n. 1, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 Giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi;

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopradescritti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);

#### **ART. 7 - MODALITA' DI GESTIONE**

La gestione della struttura dovrà essere effettuata in modo serio e professionale.

Il gestore deve garantire la manutenzione ordinaria di tutta la struttura e in particolare:

- Dovranno essere mantenuti perfettamente efficienti tutti gli arredi e le attrezzature esistenti;
- I locali dovranno sempre denotare la massima pulizia in tutte le loro parti con particolare attenzione ai servizi igienici e alle zone docce spogliatoi. Questi ultimi dovranno sempre essere usufruibili dagli utenti dell'impianto sportivo.
- L'attività deve improntarsi in maniera qualificata e professionale.

L'Amministrazione avrà facoltà di effettuare i controlli che riterrà opportuni per verificare lo stato di conservazione della struttura e la sua destinazione, nonché di chiedere informazioni anche dettagliate in ordine alla gestione per verificare la regolarità del servizio svolto.

#### **IMPIANTI TECNOLOGICI**

Il gestore dovrà garantire la corretta e regolare conduzione degli impianti tecnologici esistenti nel complesso.

#### **IMPIANTI SPORTIVI**

Dovrà essere effettuata una pulizia ordinaria tale non solo da mantenere le superfici dei campi atte alla pratica sportiva ma da consentire costantemente una presentazione decorosa della struttura.

In caso di non utilizzo della pista di pattinaggio durante la stagione estiva è fatto obbligo al gestore di ricoprire la stessa col materiale appositamente fornito, adatto per le attività sportive alternative

A seguito di nevicate si dovrà rimuovere la neve depositata al fine di consentire il regolare utilizzo delle strutture.

#### **AREA RICREATIVA ESTERNA.**

Al fine di garantire la fruibilità di tutta l'area nonché una sua presentazione decorosa sono necessari i seguenti interventi:

- Pulizia ordinaria costante di tutto il sito;
- Rimozione dei rifiuti abbandonati;

- Svuotamento regolare dei cestini per la raccolta dei rifiuti;

Tutto quanto previsto nel presente articolo ha carattere puramente indicativo e non esaustivo in quanto gli interventi potranno essere più dettagliatamente concordati con l'Amministrazione comunale.

Nel corso della gestione l'appaltatore non potrà in alcun modo snaturare la normale destinazione dell'area; sarà tuttavia possibile modificare o integrare le attrezzature al fine di incrementare la propria attività.

Le suddette aree e strutture avranno un utilizzo pubblico.

#### **ART. 8 – ULTERIORI ONERI DEL GESTORE**

Sono a carico del gestore le spese relative all'acquisto dell'attrezzatura varia e minuta per garantire il funzionamento della struttura, nonché la manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e degli impianti tecnologici, delle infrastrutture edili e la manutenzione generale degli impianti nonché delle strutture ed infrastrutture edili quali, a titolo esemplificativo:

- tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti interni
- riparazione di infissi e serramenti esterni ed interni
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari
- riparazione ed eventuale sostituzione di piccoli elettrodomestici.

Oltre alle manutenzioni ordinarie sono a carico del gestore tutte le spese per energia elettrica e riscaldamento e produzione dell'acqua calda, le eventuali spese per acqua, telefono e gas, le spese per il materiale di consumo inerenti la pulizia, la manutenzione delle attrezzature varie, nonché tutte le tariffe, tasse ed imposte connesse alla gestione della struttura e del pubblico esercizio (servizio idrico integrato, imposta sulla pubblicità, TARSU, ecc.).

Il gestore è tenuto ad intestare e/o volturare a proprio nome i contratti per la fornitura dell'energia elettrica e della telefonia con i relativi gestori;

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

Il gestore dichiara di accettare l'affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti.

Il gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

Il gestore all'atto di stipulazione del contratto deve presentare idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 500.000 per sinistro, per persona,

Il gestore risponde dell'agibilità e dell'apertura al pubblico della struttura, dell'esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell'osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

Deve essere inoltre garantito dal gestore il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici, dei mezzi di estinzione incendi (estintori), di riscaldamento e sanitari alle norme di sicurezza in vigore, nonché al corretto funzionamento degli stessi.

Sono altresì a carico del gestore, in qualità di titolare dell'impianto ovvero dell'attività, gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 16.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'esercizio di impianti sportivi (con particolare riferimento agli aspetti di "gestione della sicurezza"). Il gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito dalle normative vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, compresa l'eventuale elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al D. Leg.vo 81/2008.

Il gestore si impegna a provvedere a propria cura e spese a mettere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso per far fronte a lesioni di lieve entità.

Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il concorrente dovrà inoltre garantire che i volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore.

Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il concorrente ed il personale da esso dipendente o socio volontario altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il gestore è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all'interno dell'impianto secondo le previsioni della L. 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché della successiva L. 3/2003.

Il gestore s'impegna, infine, nel caso di manifestazioni da esso organizzate, a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'accesso di pubblico.

#### **ART. 10 – TARIFFE E PREZZI**

Le tariffe per l'uso dell'impianto sportivo dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale ed affisse al pubblico.

Ai residenti nel comune di Gressan dovrà essere applicato uno sconto **del 50%**.

I prezzi in vendita delle consumazioni al bar dovranno essere conformi al listino prezzi degli esercizi commerciali della medesima categoria, ed esposti al pubblico.

#### **ART. 11 – ORARI DI APERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Premesso che l'orario di apertura dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale, il periodo di apertura minimo dell'impianto dovrà in ogni caso coincidere con quello di apertura degli impianti di risalita della Soc. Pila S.p.A. sia nel periodo invernale che in quello estivo.

In ossequio alla legge 26 ottobre 1995 n. 447, DPCM 14 novembre 1997, alla legge regionale 20/2009, lo svolgimento di attività rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00 salvo eventuale proroga fino e non oltre le ore 24.00 previa presentazione al comune, da parte del gestore, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga, limitatamente a casi eccezionali.

In caso di chiusura forzata dell'esercizio, dipendente da qualunque causa, il Comune è sollevato da ogni responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni.

Durante i periodi di chiusura, il gestore sarà comunque responsabile della custodia dei locali e degli impianti.

#### **ART. 12 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto a carico del Comune, esclusivamente l'attività consistente nel porre in atto gli interventi volti a ovviare agli eventi che pregiudichino l'esistenza delle infrastrutture consegnate.

Qualora nel corso della gestione si verificasse l'esigenza, condivisa dall'Amministrazione Comunale, di sostenere spese di manutenzione straordinaria il gestore ha l'obbligo di rivolgersi alla stessa che provvederà direttamente alla loro esecuzione. Qualora i danni fossero provocati da imperizia o incuria della gestione i costi di riparazione saranno addebitati al gestore.

#### **ART. 13 – PERSONALE ADDETTO**

Il gestore è tenuto a rispettare le leggi in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. E' pure tenuto a rispettare i contratti collettivi di lavori e gli eventuali accordi sindacali stipulati in ambito nazionale e regionale.

## **ART. 14 – DIRITTO DI RISERVA**

Nel caso in cui vengano organizzate manifestazioni da parte dell'Amministrazione comunale o dalla stessa patrocinate, dovranno essere messe a disposizione le aree e le strutture necessarie allo svolgimento delle stesse, secondo le modalità da concordarsi tra il gestore e l'organizzatore e con la collaborazione del Comune ai fini dello svolgimento di tutte le attività.

## **ART. 15 – GARANZIE**

Il gestore, risultato aggiudicatario in sede di gara, sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto una cauzione in misura pari ad Euro **12.000,00 (dodicimila,00)** a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno, da mantenere valida sino al termine di scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. l/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.

Il gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Il gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

## **ART. 16 - CANONE DOVUTO DAL GESTORE**

L'importo totale a base d'asta del canone è fissato in € 12.000,00 (Dodiciemila) all'anno, I.V.A. esclusa, fatto salvo l'aumento offerto in sede di gara.

Il canone, differenziato, è stato stabilito sulla base dei seguenti parametri:

- contenuto sociale del contratto;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata.

Il canone di locazione dovrà essere corrisposto in in 2 rate anticipate del 50% cadauna, ciascuna assoggettata a I.V.A., da pagare presso la tesoreria comunale entro il 31 Ottobre ed il 31 Marzo di ogni anno. La scadenza del pagamento della prima rata del primo anno è fissata al 31 dicembre 2012. A decorrere dall'inizio del secondo anno il canone sarà aggiornato in base alla variazione, commisurata al 100%, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T. per i 12 mesi precedenti.

Il canone sopra definito comprende l'importo relativo all'affitto dei locali e dell'azienda. Al cessare dell'affitto azienda, sia l'Amministrazione Comunale sia l'appaltatore non potranno pretendere alcuna indennità di buona uscita o di ogni altro genere essendosi preventivamente tenuto conto di questa condizione nel canone di affitto. Nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore a titolo di avviamento.

## **ART. 17 – CONSEGNA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO**

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dell'uso dovranno essere rifusi dall'aggiudicatario, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.

All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo e dei beni mobili ivi contenuti di proprietà dell'Amministrazione comunale, dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale, da cui si evince lo stato di conservazione dei beni.

La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon svolgimento dell'attività.

## **ART. 18 – INADEMPIENZE - RISOLUZIONE e/o RESCSSIONE DEL CONTRATTO**

Ai fini delle eventuali ipotesi di risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 1453 e seguenti del codice Civile. Qualsiasi violazione degli obblighi imposti al concessionario con il presente capitolato di gestione darà la facoltà all'Amministrazione comunale di dichiarare la risoluzione del contratto.

In particolare, caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, seguite da oggettivo riscontro, il Comune diffiderà il gestore, mediante notifica ai sensi di legge, ad eliminare le cause delle lamentele; in caso di ulteriore inottemperanza, il Comune applicherà una penale pari a € 250,00; in caso di ulteriore inottemperanza, il Comune ha diritto di risolvere il contratto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

L'Amministrazione comunale, avrà, inoltre, la stessa facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto in caso di abuso, e/o immoralità da parte del Gestore.

Il gestore ha la facoltà di rescindere dal contratto con comunicazione da far pervenire con un preavviso di 6 (sei) mesi a mezzo raccomandata A/R. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento fermo restando l'acquisizione di tutte le migliorie eventualmente apportate alla struttura con diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni

## **ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO**

E' fatto divieto al gestore di cedere a terzi quanto forma oggetto del presente contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso e conseguente risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Non è ammesso il subappalto se non espressamente autorizzato. Il subappalto è in ogni caso escluso per quanto concerne l'alloggio del gestore, il quale non può in alcun caso essere oggetto di separato contratto di locazione nei confronti di terzi.

L'eventuale destinazione dell'alloggio in favore di collaboratori o dipendenti del titolare dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

## **ART. 20 – MODIFICHE ALLE STRUTTURE**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche alle strutture. Solo in caso di modifiche rilevanti, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia di gestione, si provvederà ad aggiornare il contratto. Per le modifiche rilevanti sopra specificate, l'Amministrazione comunale è tenuta a dare un preavviso scritto almeno 6 mesi prima della loro effettuazione. Il gestore non può apportare alcuna modifica alle strutture salvo esserne prima stato debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

## **ART. 21 – CONTROLLO**

I competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione dell'impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.

**ART. 22 – ONERI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

Sono a carico del gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti alla stipula del contratto, nessuno eccettuato o escluso.

**ART. 23 – VALORE DEL CONTRATTO**

Il valore del presente contratto è quantificato in complessivi Euro 144.000 ai soli fini fiscali

**ART. 24 – CONTROVERSIE**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'amministrazione comunale ed il gestore circa l'interpretazione ed esecuzione del contratto, ad eccezione di quelle nelle che la legge prevede l'intervento obbligatorio della magistratura, dovrà essere risolta da un mediatore ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.


**ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati raccolti nel presente capitolato sono trattati nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

**ART. 26– NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti e contratti, in quanto compatibili, e alle altre disposizioni di legge in vigore.

PIANO  
TERRA



SCALA 1/200

